

Inail – Circolare 21 marzo 2016, n. 10 – Nuove modalità per la denuncia dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale - Dlgs 151/2015

NOTA DI APPROFONDIMENTO

Il decreto legislativo 151/2015, all’art. 21, ha apportato numerose modifiche al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, principalmente volte alla telematizzazione degli adempimenti, sulla scia delle pregresse analoghe iniziative dell’Inail (trasmissione e recezione via internet delle denunce di infortunio e malattia professionale e possibilità di acquisire i certificati telematicamente).

Le modifiche sono operative dal **22 marzo 2016** (come previsto dallo stesso Dlgs 151/2015).

Di seguito, evidenziamo alcuni passaggi operativi della circolare dell’Istituto relativi alle modifiche che maggiormente incidono sugli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore.

In estrema sintesi, la nuova procedura prevede che il lavoratore dia notizia dell’evento (infortunio o malattia) al datore di lavoro mediante la comunicazione di alcuni dati (numero identificativo del certificato medico, data della sua emissione e giorni di prognosi relativi all’evento indicati nel certificato); che il medico che ha redatto il certificato lo invii telematicamente all’Inail; che il datore di lavoro, sulla base dei dati ricevuti dal lavoratore, accedendo al portale Inail, reperisca i riferimenti al certificato medico, ne prenda conoscenza e compili telematicamente la denuncia all’Inail. Restano inalterati i termini (2 e 5 giorni dalla notizia dell’evento) per la denuncia dell’infortunio e della malattia professionale.

La notizia dell’infortunio o della malattia professionale

Per quanto riguarda la notizia dell’infortunio che il lavoratore deve dare al datore di lavoro, restano ferme le disposizioni dell’art. 52 del DPR n. 1124/1965.

Nulla cambia, infatti, per quanto riguarda il termine della notizia dell’infortunio o della malattia professionale, dalla quale scaturisce l’obbligo della denuncia: il lavoratore deve dare notizia immediata al datore di lavoro per l’infortunio o entro 15 giorni dalla manifestazione per le malattie professionali.

La notizia deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento indicati nel certificato. Si tratta di una previsione non contenuta nella recente modifica normativa ma indicata nella circolare dell’Inail (punti 1 e 10).

In fase di prima applicazione, se il lavoratore non dispone del numero identificativo del certificato medico, dovrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Dal momento della “notizia” decorrono i termini per effettuare la denuncia da parte del datore di lavoro.

Più in particolare, l’Inail precisa opportunamente che i termini decorrono “*dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi (obbligatori) in questione*”. Viene quindi espressamente superato il riferimento al momento del ricevimento del primo certificato medico, che in precedenza era centrale agli effetti della notizia dell’evento lesivo (v. circolare Inail 22/1998).

La comunicazione telematica del certificato medico all'Inail da parte del medico.

La modifica più rilevante è rappresentata dal fatto che il certificato medico, redatto con i contenuti previsti dall'art. 53 del DPR n. 1124/1965, deve essere inviato dal medico direttamente all'Inail ed esclusivamente in modalità telematica.

Secondo la nuova normativa, infatti, *“qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore”*. Ed ancora, con una disposizione sostanzialmente ripetitiva, si prevede che *“ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.”*

Va fin d'ora precisato che oggetto della trasmissione all'Inail sono tutti i certificati medici, e non solamente quelli che prevedono una prognosi superiore a tre giorni: resta fermo che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia all'Inail solamente degli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.

Questo consente di ritenere attuata anche la disposizione dell'art. 139 del DPR n. 1124/1965, inerente la comunicazione delle malattie professionali a fini statistici.

Salvo casi particolari (impossibilità di trasmissione in via telematica), il medico non consegnerà più il certificato medico al lavoratore perché questi lo trasferisca al datore di lavoro per la denuncia ma lo invierà direttamente all'Inail (quindi il lavoratore potrà tenere per sé la copia del certificato ricevuto dal medico).

Contestualmente all'invio telematico all'Inail, il medico comunicherà al lavoratore i tre dati (indicazione del numero identificativo del certificato medico, data di emissione dello stesso e giorni di prognosi) che questi dovrà a sua volta comunicare al datore di lavoro per consentire al datore di lavoro di effettuare la denuncia.

Solamente in caso di impossibilità di trasmettere il certificato in via telematica (e fermo l'obbligo di invio all'Inail tramite PEC), il medico consegna il certificato medico al lavoratore per il successivo inoltro al datore di lavoro ai fini della denuncia.

Riteniamo che, in questo caso, sia onere del medico informare il lavoratore dell'impossibilità di invio telematico e del conseguente obbligo di consegna del certificato al datore di lavoro (e non di semplice comunicazione dei tre dati sopra indicati).

Al di là della novità procedurale, sorge il problema della identificazione del medico che rilascia il certificato. La norma, infatti, impone la trasmissione del certificato all'Inail a *“qualunque medico presti la prima assistenza”* ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

Il Ministero della salute (con l'allegata circolare n. 7348 del 17 marzo 2016) ha svolto alcune considerazioni in senso restrittivo, ritenendo obbligati all'invio del certificato solamente i medici ai quali è richiesto un intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come prima assistenza intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Sentito anche l'Inail, deve ritenersi che, in riferimento ai medici competenti (art. 38 Dlgs n. 81/2008), questi siano coinvolti dall'obbligo di invio del certificato medico solamente laddove effettuino una *“prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza*

medica". Diversa appare essere l'ipotesi in cui l'azienda disponga (anche) di un servizio sanitario interno, strutturato per effettuare interventi di prima assistenza medica, caso nel quale il medico dovrebbe ritenersi tenuto a redigere ed inviare il certificato medico all'Inail.

La circolare del Ministero della salute ha precisato che il medico debba compilare ed inviare all'Inail il certificato medico entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza.

La denuncia dell'infortunio o della malattia professionale da parte del datore di lavoro

La modifica normativa comporta l'innovazione che fa venire meno l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il certificato medico all'Inail (nel sito internet dell'INAIL sono disponibili i nuovi moduli e manuali, aggiornati alla luce delle modifiche normative, sia in riferimento alla denuncia di infortunio che di malattia professionale).

In realtà, la trasmissione del certificato medico all'Inail non ha mai costituito una rilevante criticità. Al contrario, va tenuto presente che il certificato medico deve tuttora contenere le indicazioni previste dall'articolo 53 del DPR n. 1124/1965:

- per l'infortunio: oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti;
- per la malattia professionale: oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Si tratta di elementi importanti dei quali il datore di lavoro può e deve tener conto nel fare la denuncia, al fine di svolgere eventualmente proprie considerazioni in sede di invio della denuncia. A tali dati il datore di lavoro è pienamente legittimato ad accedere, in quanto necessari per adempiere obblighi di legge legati all'applicazione della normativa in materia di previdenza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di tutela della salute (v., da ultimo, autorizzazione generale del Garante della privacy, 1/2014).

Nel presentare la denuncia telematica, quindi, il datore di lavoro – digitando nell'apposito applicativo messo a disposizione dall'Inail i tre dati necessari (codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico e data di emissione dello stesso) – potrà ricercare ed acquisire in formato PDF il certificato medico già presente negli archivi dell'Istituto.

Alcune avvertenze importanti, data la novità della procedura.

1. Ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in possesso del numero identificativo del certificato medico (perché non presente nel certificato medico cartaceo o in quello reperito nell'applicativo Inail): la circolare (punto 11) precisa che al posto del numero identificativo è possibile inserire un qualsiasi numero di dodici caratteri alfanumerici.
2. Ipotesi in cui il certificato medico non sia reperibile nell'applicativo Inail: basta indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico (il certificato medico può essere stato infatti spedito all'Inail via PEC – fino al 30 aprile 2016 -, ma in questo caso deve essere stata consegnata copia cartacea al lavoratore e quindi al datore di lavoro, punto 9 della circolare)
3. Ipotesi in cui i dati relativi al numero identificativo del certificato e della data del rilascio non corrispondano con quelli presenti nel data base dell'Istituto: la denuncia verrà comunque ritenuta

valida e il difetto non sarà motivo né di rigetto della denuncia né di applicazione di sanzioni amministrative.

Evidenziamo inoltre che gli obblighi di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza della notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni vengono posti a carico dell'Inail, esonerando quindi il datore di lavoro dal relativo adempimento.